

**SERVIZIO FISCALE**

**CIRCOLARE 51.2017**

20-9-2017

**COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE (CD. "SPESOMETRO INFRANNUALE")**

**Art. 21, D.L. 78/2010 (modificato dall'art. 4, D.L. 193/2016)**

**Provvedimento Agenzia Entrate 27 marzo 2017 n. 58793**

**Risoluzioni Agenzia Entrate n. 87/E del 05/07/2017, n. 104/E e 105/E del 28/07/2017**

**Circolari Agenzia Entrate n. 1/E del 07/02/2017 e n. 8/E del 07/04/2017 (parag. 12)**

**FAQ Agenzia Entrate del 15 settembre 2017**

Come noto, l'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in Legge n. 225/2016), con l'obiettivo di introdurre misure più efficaci per il recupero dell'evasione fiscale, ha sostituito il precedente "spesometro annuale" con una nuova comunicazione infrannuale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, da compilare in forma analitica (cfr. Circolare ICN n. 2/2017).

Stante l'imminente scadenza dell'invio telematico della prima nuova comunicazione dei dati IVA (**28 settembre 2017**), si riepilogano gli aspetti essenziali dell'adempimento in esame (chiamato anche "spesometro infrannuale" o "Comunicazione Dati fatture"), anche alla luce dei Provvedimenti attuativi e dei chiarimenti forniti nel corso di quest'anno da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**1) TERMINI**

Eccezion fatta per il 2017, la comunicazione dei predetti dati all'Amministrazione Finanziaria ha **cadenza trimestrale** e deve essere trasmessa telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, ivi incluso l'ultimo trimestre dell'anno (il cui invio va effettuato entro l'ultimo giorno del mese di febbraio), ad esclusione della comunicazione relativa ai dati del secondo trimestre, che *ex lege* è ordinariamente posticipata al 16 settembre.

**Per il 2017**, trattandosi del primo anno di applicazione della nuova normativa, del nuovo adempimento, la comunicazione ha **cadenza semestrale**.

Pertanto:

- per il primo semestre 2017, essa deve essere inviata entro il 28 settembre 2017 (termine recentemente posticipato con Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 01/09/2017, rispetto all'originaria scadenza del 16 settembre 2017);
- per il secondo semestre 2017, essa deve essere inviata entro il 28 febbraio 2018.

**Anno 2017**

Trimestre solare	Scadenza
------------------	----------

1° trimestre (Gennaio-Marzo 2017)	<b>28 settembre 2017</b> (scadenza unificata)
2° trimestre (Aprile-Giugno 2017)	
3° trimestre (Luglio-Settembre 2017)	<b>28 febbraio 2018</b> (scadenza unificata)
4° trimestre (Ottobre-Dicembre 2017)	

#### **Anno 2018 e successivi**

<b>Trimestre solare</b>	<b>Scadenza</b>
1° trimestre (Gennaio-Marzo)	31 maggio
2° trimestre (Aprile-Giugno)	16 settembre
3° trimestre (Luglio-Settembre)	30 novembre
4° trimestre (Ottobre-Dicembre)	28/29 febbraio dell'anno successivo

## **2) INQUADRAMENTO**

Prima di passare in rassegna le caratteristiche specifiche del nuovo adempimento, si ricorda e si segnala che:

- esso sostituisce l'invio del c.d. spesometro "annuale", che era in vigore fino al 2016 (l'ultimo spesometro annuale è stato quello relativo al 2016, da trasmettersi entro il 10 o 20 aprile 2017);
- con l'introduzione del nuovo adempimento, sono state abolite le seguenti comunicazioni:
  - o la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing/locazione/noleggio,
  - o la comunicazione degli acquisti di beni senza addebito di IVA da San Marino,
  - o la comunicazione "black list";
- non esiste un vero e proprio modello di tale comunicazione, bensì uno schema informatico per l'invio telematico in formato XML (eXtensible Markup Language), il quale *"contiene i riferimenti all'analoga rappresentazione del **formato xml** del file «Fattura elettronica» oggi utilizzato per la fatturazione verso la Pubblica amministrazione"* (cfr. **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 07/02/2017**);
- tale tracciato in formato XML è il medesimo che deve essere utilizzato in caso di opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi dell'art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015 (cfr. Circolare ICN 13/2017), in quanto i dati da inviare nei due sistemi (obbligatorio o opzionale) sono gli stessi.  
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 1/2017, ha specificato che i chiarimenti forniti con riguardo alla compilazione della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse/ricevute *"valgono anche per assolvere l'obbligo di*

comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010", ossia per il nuovo, obbligatorio, "spesometro infrannuale";

- purtroppo, ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha ancora messo a disposizione un software di compilazione e controllo, che consenta la predisposizione della nuova comunicazione dei Dati Fatture in un formato XML semplificato, ed il controllo del file prima della sua trasmissione. Motivo per cui la predisposizione e l'invio telematico del modello possono essere eseguiti esclusivamente mediante un software privato, ovvero gratuitamente mediante il portale "Fatture e corrispettivi", ossia, mediante il tracciato XML nato per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture. Con tale procedura, l'unica ad oggi completa, ancorché molto lenta e farraginoso, occorre creare tanti files quanti sono i clienti e/o fornitori del contribuente dichiarante, e controllarli mediante la funzione sigillo, prima dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

### 3) **AMBITO SOGGETTIVO**

Tutti i soggetti passivi ai fini IVA sono tenuti ad assolvere il nuovo adempimento.

#### **SOGGETTI ESONERATI EX LEGE**

La normativa di riferimento prevede un solo caso di esonero soggettivo dalla comunicazione in esame, relativo ai **produttori agricoli di cui all'art. 34, co. 6, D.P.R. n. 633/1972** (ossia, coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I e pertanto esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi), a condizione tuttavia che siano situati nelle zone montane indicate dall'art. 9 D.P.R. 601/73 (cioè, in base all'elenco dei comuni validi ai fini dell'esenzione da IMU).

A tal fine sono considerati montani:

- i terreni ubicati ad una altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli facenti parte di
- particelle catastali che risultano solo in parte alla predetta altitudine;
- i terreni compresi nell'elenco dei territori montani della commissione censuaria centrale;
- i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Nella recente ***Risoluzione 28/07/2017, n. 105/E***, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, per individuare i predetti soggetti esonerati:

- *"è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6 ... abbiano il domicilio fiscale";*
- *"lo svolgimento dell'attività in detti terreni non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell'esonero ... i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 ... che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane".*

Dunque, come meglio specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2017:

- i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l'obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile;

- essi sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive", mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari (copia delle quali, sempre a norma dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata agli stessi produttori agricoli);
- qualora il produttore agricolo abbia optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA, l'invio dei dati in esame deve essere ordinariamente assolto.

Oltre a ciò, si ricorda che risultano esentati dall'obbligo di presentare lo "spesometro infrannuale" i **soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture ex art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015**, in virtù dell'ampio regime premiale per essi previsto dall'art. 3, co. 1, lettera a), del medesimo decreto.

#### **SOGGETTI ESONERATI DA PRASSI MINISTERIALE**

In aggiunta al suddetto esonero previsto *ex lege*, altri casi soggettivi di dispensa dall'obbligo di assolvimento del nuovo adempimento, sono stati individuati dall'Amministrazione Finanziaria con la citata Circolare n. 1/2017, nei seguenti soggetti:

- **Amministrazioni pubbliche:** le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall'invio dei dati delle fatture ricevute, considerato l'obbligo di trasmissione, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 244/2007.  
I dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.  
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio;
- **Soggetti in regime forfetario (ex art. 1, commi 54-89 Legge 190/2014) e soggetti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi", ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011):** entrambe le categorie dei predetti contribuenti che si avvalgono di un regime di semplificazioni fiscali contribuenti, poiché non annotano le fatture, non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA, sono conseguentemente esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture;

#### **4) AMBITO OGGETTIVO**

Costituiscono **oggetto della nuova comunicazione:**

- le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione e/o dal registro in cui sono registrate, dovendo essere comprese anche quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi ex art. 24 D.P.R. n. 633/1972);
- le fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali);
- nonché le relative note di variazione, rilevanti ai fini IVA ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto attiene alla modalità espositiva, si evidenzia che i dati afferenti alle fatture attive/passive e alle relative note di variazione sono da inviare in **forma analitica**: ciò significa che, nel tracciato XML "Dati-Fattura" devono essere fornite dettagliate informazioni per ciascun singolo documento.

Pertanto, diversamente dal precedente "spesometro annuale", l'obbligo di indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura/nota prescinde dall'importo delle stesse.

Ciò significa che occorre riportare i dati di tutti i singole fatture emesse, nonché delle fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative note di variazione, **indipendentemente dal loro valore**.

I files XML da compilare sono due: "**Dati relativi alle fatture emesse – DTE**"; "**Dati relativi alle fatture ricevute – DTR**", al quale si aggiunge il terzo file, denominato "**Dati di annullamento – ANN**", da utilizzarsi solo nel caso in cui si vogliano annullare i dati di una o più fatture inviati in precedenza".

I **dati da comunicare**, che sono stati elencati nel *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27/03/2017*, sono i seguenti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta;
- la tipologia dell'operazione, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2017, tali dati "sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto".

#### **4.1) INDICAZIONI GENERALI**

Relativamente al contenuto della nuova comunicazione, alla luce dei chiarimenti dati dall'Agenzia delle Entrate con le **Circolari n. 1/E del 07/02/2017 e n. 8/E del 07/04/2017**, con la **Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017**, nonché attraverso le risposte fornite dalla stessa alle **FAQ**, pubblicate sul proprio sito Internet il 15/09/2017, si evidenzia quanto segue:

- ❖ **COMUNICAZIONE "PER COMPETENZA"**: la comunicazione dei dati va predisposta "per competenza" rispetto al periodo di riferimento. Ciò significa che:
  - **per le fatture emesse rileva la data di emissione**: dunque, la comunicazione relativa al primo semestre del 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture attive che riportano una data di emissione compresa nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017.  
Fanno eccezione a questa regola le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello

di emissione, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. In tali casi, il sistema segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna conseguenza.

L'Agenzia ha fornito tale chiarimento nella **Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017** con specifico riguardo al caso degli autotrasportatori, ma esso si dovrebbe ragionevolmente ritenere estensibile anche alle contabilità tenute presso terzi. Tuttavia, ad oggi mancano chiarimenti ufficiali al riguardo.

- o **per le fatture ricevute (comprese le bollette doganali), la "competenza" è riferita alla data di registrazione della fattura** stessa nei registri: pertanto, la comunicazione relativa al primo semestre del 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture passive e alle bollette doganali che sono state registrate con data di registrazione compresa nel periodo 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2017;
- ❖ **OBBLIGO DI INDICARE SOLO I DATI CONTENUTI IN FATTURE/NOTE DI VARIAZIONE:** non vi è l'obbligo di riportare le operazioni attive e passive non documentate da fattura. Pertanto, **non vanno comunicati i dati degli scontrini o delle ricevute fiscali, né quelli delle schede carburante**, a prescindere dall'importo delle stesse (e ciò a differenza del previgente spesometro annuale, nel quale dette operazioni dovevano essere comunicate, allorquando fossero state di valore superiore a 3.600 euro, IVA compresa). Tuttavia, da tale regola discende anche che l'emissione di una fattura, su base volontaria, o conseguente ad una richiesta dal cliente, fa insorgere l'obbligo comunicativo della stessa;
- ❖ **DOCUMENTI RIEPILOGATIVI:** dato che nella comunicazione devono essere indicati tutti i dati delle singole fatture emesse e ricevute, lo stesso obbligo vale per le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, registrate attraverso un documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996. In sostanza, l'utilizzo del documento riepilogativo non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura;
- ❖ **FATTURE EMESSE E RICEVUTE TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO:** come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2017, nel caso in cui tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio (SdI) (gestito dall'Agenzia delle Entrate, e fino ad ora utilizzato per ricevere e gestire le fatture elettroniche inviate alla Pubblica, nonché per la trasmissione opzionale dei dati di fatture e corrispettivi ex art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015), il contribuente sarà obbligato ad inviare solo i dati relativi alle fatture non transitate attraverso il sistema SdI, non essendo invece tenuto a comunicare i dati delle fatture già trasmesse attraverso SdI.

Ciò a condizione, tuttavia, che le fatture veicolate tramite SdI siano state oggetto di notifica di esito positivo da parte del sistema stesso, attestante la memorizzazione nei sistemi informatici dell'amministrazione Finanziaria (cfr. FAQ del 15/09/2017, di seguito riportate).

Il contribuente può peraltro scegliere, qualora "*ciò risulti più agevole*", di riportare nel file "Dati fatture" tutti i dati delle fatture, comprese quelle già acquisite dall'Amministrazione finanziaria per il tramite del SdI;

- ❖ **FATTURE OGGETTO DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA:** con il Comunicato stampa del 12 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il 28 settembre, **è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** (a norma dell'art. 3, co. 3, D.lgs. n. 175/2014).

In assenza di ulteriori specificazioni, deve ovviamente ritenersi che l'esenzione valga per le fatture relative alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 (ossia, nel primo semestre del 2017), che costituiranno oggetto della comunicazione telematica al Sistema Tessera Sanitaria (STS), da inviarsi telematicamente entro il prossimo 31 gennaio 2018.

Nel Comunicato stampa è stata altresì precisato che *"l'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria"*, desumendosi che, qualora la comunicazione dei dati delle fatture dovesse, per maggiore comodità del contribuente, includere anche i dati delle fatture da trasmettere al STS, l'Amministrazione Finanziaria accetterebbe, senza problemi di scarto, il file dello "spesometro infrannuale";

- ❖ **DATI DELLE FATTURE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA FALLITA O IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:** nel medesimo Comunicato stampa del 12 settembre 2017, l'Agenzia, con una puntualizzazione di carattere generale, che prescinde dalla scadenza del 28 settembre 2017, ha inoltre specificato che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa, rispettando i termini normativamente previsti per l'adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta comunque ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell'assolvimento dei propri incarichi.

#### **4.2) MODALITÀ COMPILATIVE**

Le modalità di compilazione della nuova comunicazione infrannuale si rinvencono *in primis* nelle **"Specifiche tecniche dati fattura"**, allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, a cui rimanda il Provvedimento dell'Agenzia del 27 marzo 2017.

Inoltre, alcuni chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Agenzia con le circolari e le risoluzioni emanate nel 2017 e già più volte citate; ma certamente, numerose questioni che erano rimaste insolte sono state risolte nelle **risposte date dall'Agenzia stessa alle FAQ poste dai contribuenti, pubblicate dalla stessa sul proprio sito Internet il 15/09/2017**, purtroppo solo a pochi giorni dalla prima scadenza.

In proposito, si segnala che è possibile consultare le predette risposte, accedendo alla *Sezione Info e assistenza on line* del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure cliccando sul link:

**[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElett.asp?new,Kb=Fat tElett,retur=1,Case=Obj\(2877\),t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company={71 E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElett.asp?new,Kb=Fat tElett,retur=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company={71 E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5})**

E' importante precisare che le questioni affrontate dall'Amministrazione Finanziaria in questa Sezione riguardano, non solo problematiche di compilazione e di trasmissione dei files della comunicazione dei dati delle fatture, bensì anche aspetti compilativi e di trasmissione inerenti alla comunicazione dei corrispettivi ed alla fatturazione elettronica.

In ogni caso, per completezza e comodità di lettura, esse vengono interamente riportate in fondo alla presente circolare.

Ciò premesso, nelle tabelle seguenti, distintamente per il file "Dati delle fatture emesse- DTE" e quello "Dati delle fatture ricevute - DTR" (relativi al tracciato XML "Dati fatture" messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate), si illustrano i blocchi principali in essi contenuti, evidenziando la denominazione degli stessi, nonché la valorizzazione richiesta nei singoli campi, ossia gli elementi informativi che devono essere indicati, e ponendo altresì in risalto le particolarità compilative inerenti a specifiche fattispecie.

#### **COMPILAZIONE DEL FILE "DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE- DTE":**

<b>Denominazione dei campi (cd. "blocchi")</b>	<b>Modalità di valorizzazione</b>	<b>Fattispecie specifiche</b>
"Identificativi fiscali del Cedente/prestatore": - "IdFiscaleIVA" (Partita IVA): sottodistinta in "IdPaese" e "IdCodice" - "Codice Fiscale"	<u>Cedente/prestatore:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partita IVA:</b> <i>valorizzazione obbligatoria.</i> Trattandosi di fatture emesse da soggetto residente in Italia (ovvero operante in Italia con stabile organizzazione, ovvero estero ma fiscalmente identificato in Italia), il campo "IdPaese" assume sempre il valore "IT", mentre il campo "IdCodice" deve riportare il numero di Partita IVA</li> <li>• <b>Codice fiscale:</b> <i>valorizzazione facoltativa</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>FATTURE SEMPLIFICATE EX ART. 21-BIS, D.P.R. N. 633/1972:</b> relativamente al blocco "Cessionario/committente", la valorizzazione dei campi "Identificativi fiscali del Cessionario/committente" è alternativa a quella dei campi "Altri Dati Identificativi" (vedi <i>infra</i>);</li> </ul>
"Identificativi fiscali del Cessionario/committente": - "IdFiscaleIVA" (Partita IVA): sottodistinta in "IdPaese" e "IdCodice" - "Codice Fiscale"	<u>Cessionario/committente:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partita IVA:</b> <i>valorizzazione alternativa</i> al "Codice fiscale" (ossia, può non essere indicato, se è compilato il campo "Codice fiscale"). Nel campo "IdPaese" va inserito il codice del Paese che ha assegnato l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente, mentre nel campo "IdCodice" deve essere riportato il numero di identificazione fiscale del cessionario/committente</li> <li>• <b>Codice fiscale:</b> <i>valorizzazione alternativa</i> alla "Partita IVA" (ossia, può non essere indicato, se è compilato il campo "Partita IVA")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>FATTURA INTESTATA A CLIENTE PRIVATO ESTERO:</b> se nella fattura intestata ad un consumatore finale non residente in Italia non sono indicati né la partita IVA, né il codice fiscale, il blocco "Identificativi Fiscali" dovrà essere compilato utilizzando i campi del blocco "IdFiscaleIVA", valorizzando l'elemento "IdPaese" con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento "IdCodice" con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o</li> </ul>



		altro) (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017);
<p>"Altri Dati Identificativi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denominazione (per persone non fisiche)</li> <li>- Nome</li> <li>- Cognome</li> <li>- Sede (a sua volta sottodistinto in vari campi di elementi informativi)</li> <li>- Stabile Organizzazione (a sua volta sottodistinto in vari campi di elementi informativi)</li> <li>- Rappresentante Fiscale (a sua volta sottodistinto in vari campi di elementi informativi)</li> </ul>	<p><u>Cedente/prestatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Denominazione, oppure Nome e Cognome:</b> <i>valorizzazione obbligatoria;</i></li> <li>• <b>Sede:</b> <i>valorizzazione facoltativa</i></li> </ul> <p><u>Cessionario/committente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Denominazione, oppure Nome e Cognome:</b> <i>valorizzazione obbligatoria;</i></li> <li>• <b>Sede:</b> <i>valorizzazione facoltativa.</i></li> </ul> <p>La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/E del 5 luglio 2017, punto 5, ha chiarito che <i>"qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa <b>"Dato assente"</b>".</i></p> <p>In ogni caso, come precisato nella citata risoluzione n. 87/2017, nella Comunicazione Dati fattura è opportuno indicare sempre le <b>informazioni anagrafiche dei contribuenti</b> (Denominazione, Nome e Cognome, Sede) <b>più aggiornate</b>, che si hanno a disposizione nel momento in cui si trasmette la Comunicazione Dati Fatture, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti sulle fatture.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FATTURE SEMPLIFICATE EX ART. 21-BIS, D.P.R. N. 633/1972:</b> relativamente al blocco "Cessionario/committente", la valorizzazione dei campi "Identificativi fiscali del Cessionario/committente" è alternativa a quella dei campi "Identificativi Fiscali" (vedi sopra). In ogni caso, pur optando per la compilazione del blocco "Altri Dati Identificativi", nel caso in cui non si valorizzi il blocco "Sede", rimane obbligatorio indicare la Denominazione, oppure Nome e Cognome;</li> <li>○ <b>FATTURE COINTESTATE:</b> in caso di fatture cointestate, l'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B), mentre nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente privato, la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti cointestatari;</li> <li>○ <b>ASSENZA DI DATI:</b> qualora non si disponga di tutti i dati informativi dell'acquirente (per esempio, la provincia della sede di una controparte italiana), il chiarimento fornito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 87/2017 (facoltà di indicare la stringa "Dato assente"), <i>"ha aperto alla possibilità di</i></li> </ul>

		<p><b>valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco.</b> Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA" " (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017)</p>												
<p>"Dati Fattura":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- "Tipo Documento"</li><li>- "Data"</li><li>- Numero"</li><li>- "Imponibile Importo"</li><li>- "Dati IVA":<ul style="list-style-type: none"><li>- "Imposta"</li><li>- "Aliquota"</li><li>- "Natura"</li></ul></li></ul>	<p><b>Tutti i campi</b> di questo blocco sono a <i>valorizzazione obbligatoria</i>.</p> <p>Quanto al dettaglio del contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo Documento:</b> tipologia della forma in cui è emesso il documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).</li></ul> <p>Ad ogni tipologia di documento è associato un codice:</p> <table><tr><th>Tipo documento</th><th>Codice</th></tr><tr><td>Fattura</td><td><b>TD01</b></td></tr><tr><td>Nota di credito</td><td><b>TD04</b></td></tr><tr><td>Nota di debito</td><td><b>TD05</b></td></tr><tr><td>Fattura semplificata</td><td><b>TD07</b></td></tr><tr><td>Nota di credito semplificata</td><td><b>TD08</b></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Data:</b> data del documento;</li><li>• <b>Numero:</b> numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento (deve trattarsi esattamente del numero presente sulla fattura, nota di credito, ecc., che è stata <u>emessa</u>)</li><li>• <b>Imponibile Importo:</b> ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi (ossia: la base imponibile IVA, ovvero l'importo per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura);</li><li>• <b>Imposta:</b> ammontare dell'imposta;</li><li>• <b>Aliquota:</b> aliquota IVA applicata;</li><li>• <b>Natura:</b> esprime la "<u>natura delle operazioni, ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura.</u></li></ul>	Tipo documento	Codice	Fattura	<b>TD01</b>	Nota di credito	<b>TD04</b>	Nota di debito	<b>TD05</b>	Fattura semplificata	<b>TD07</b>	Nota di credito semplificata	<b>TD08</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FATTURE SEMPLIFICATE EX ART. 21-BIS, D.P.R. N. 633/1972:</b> il blocco "Imponibile Importo" deve riportare l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta; inoltre, i campi "Imposta" e "Aliquota" sono alternativi.</li><li>○ <b>IMPONIBILE A ZERO:</b> E' possibile valorizzare con il valore "0" il campo "Imponibile" (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017)</li><li>○ <b>SPLIT PAYMENT:</b> poiché le fatture emesse con riguardo ad operazioni soggette al regime dello "split payment" sono fatture con regolare esposizione di IVA (ancorché assolta dal cessionario/committente, per conto del cedente/fornitore), ai fini della loro indicazione nella comunicazione Dati fatture devono essere valorizzati i medesimi campi previsti per le altre fatture, indicando "Imponibile", "Imposta" ed "Aliquota". Facoltativamente, può essere compilato il blocco informatico "Esigibilità",</li></ul>
Tipo documento	Codice													
Fattura	<b>TD01</b>													
Nota di credito	<b>TD04</b>													
Nota di debito	<b>TD05</b>													
Fattura semplificata	<b>TD07</b>													
Nota di credito semplificata	<b>TD08</b>													

Dunque, tale campo deve essere compilato nei casi in cui in fattura non è stata applicata l'IVA, ma, in luogo della stessa, è stata inserita una specifica annotazione, con la conseguenza che, quando viene valorizzato il campo "Natura", non può essere valorizzato il campo "Imposta" e viceversa.

I codici ammessi nel campo "Natura" sono i seguenti:

<b>Natura</b>	<b>Codice</b>
<b>Escluse ex art. 15</b>	<b>N1</b>
Non soggette (Operazioni non soggette ad IVA, solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, come nel caso di prestazioni di servizi extra-UE, oppure per espressa disposizione di legge)	<b>N2</b>
<b>Non imponibili</b> (Ad esempio, cessioni all'esportazione, ovvero cessioni di beni intra-UE)	<b>N3</b>
<b>Esenti</b>	<b>N4</b>
<b>Regime del margine / IVA non esposta in fattura</b> (Operazioni per le quali in fattura non vi è la separata indicazione dell'imposta, in base al regime speciale dei beni usati ex D.L. n. 41/1995, come ad esempio nel caso di cessione di un'autovettura usata, al regime speciale dell'editoria, ovvero a quello delle agenzie di viaggio e turismo (ex articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972))	<b>N5</b>
<b>Inversione contabile/Reverse charge</b> (Operazioni per le quali si rende applicabile il regime dell'inversione contabile/reverse charge, sia <b>interno</b> , ex art. 17, co. 6 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972 o art. 74, D.P.R. n. 633/1972, sia <b>esterno</b> , per le fatture emesse nei confronti di soggetti UE non residenti)	<b>N6</b>
<b>IVA assolta in altro Stato UE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendite a distanza ex art. 40, co. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993,</li> <li>- Prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-</li> </ul>	<b>N7</b>

indicandovi il valore "S" per rappresentare le operazioni in split payment.

Se l'elemento "Esigibilità" è valorizzato con il valore "S" (Scissione dei pagamenti), la natura dell'operazione non può essere pari a "N6 – inversione contabile" (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017);

- o **ESIGIBILITÀ IVA:** il blocco informativo opzionale "Esigibilità" è analogo a quello previsto nel formato fatturaPA e può essere usato per rappresentare le operazioni in split payment (valore "S"), ovvero per rappresentare operazioni per le quali l'esigibilità dell'IVA è contestuale al momento del pagamento (ad esempio, nel regime dell'IVA per cassa e per operazioni di commercio di prodotti farmaceutici). In tutti gli altri casi, nei quali tale elemento non è valorizzato o è valorizzato con "I", l'esigibilità si intende immediata (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017)

	<p>radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g), art. 74-sexies D.P.R. 633/1972</p>		
	<p>Ai fini dell'indicazione dei documenti nello "spesometro infrannuale", ancorché le Specifiche tecniche, ed i relativi files XML, riportino codici "Natura" attinenti a operazioni escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, si ritiene che occorra seguire un <b><u>criterio coerente con quello adottato per la registrazione dei documenti stessi nei registri IVA e/o contabili.</u></b></p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora i documenti emessi per operazioni fuori campo IVA (fatture e/o note di credito) <u>siano stati annotati nei registri IVA</u> (per mera comodità del contribuente, non essendo ovviamente ciò obbligatorio in base alla normativa), allora i dati afferenti a tali documenti <b>dovranno corrispondentemente essere esposti anche nella Comunicazione Dati Fatture;</b></li> <li>- al contrario, qualora i documenti emessi per operazioni fuori campo IVA (fatture e/o note di credito) <u>non siano stati annotati nei registri IVA</u>, bensì solamente nei registri contabili, <b>non occorrerà riportare i dati relativi agli stessi nella Comunicazione Dati Fatture.</b></li> </ul>		

**COMPILAZIONE DEL FILE "DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE- DTR":**

Denominazione dei campi (cd. "blocchi")	Modalità di valorizzazione	Fattispecie specifiche
<p>"Identificativi fiscali del Cessionario/committente":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "IdFiscaleIVA" (Partita IVA): sottodistinta in "IdPaese" e "IdCodice"</li> <li>- "Codice Fiscale"</li> </ul> <p>"Identificativi fiscali del Cedente/prestatore":</p>	<p><u>Cessionario/committente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partita IVA:</b> <i>valorizzazione obbligatoria.</i> Trattandosi di fatture ricevute da soggetto residente in Italia (ovvero operante in Italia con stabile organizzazione, ovvero estero ma fiscalmente identificato in Italia), il campo "IdPaese" assume sempre il valore "IT", mentre il campo "IdCodice" deve riportare il numero di Partita IVA.</li> <li>• <b>Codice fiscale:</b> <i>valorizzazione facoltativa</i></li> </ul> <p><u>Cedente/prestatore:</u></p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- "IdFiscaleIVA" (Partita IVA): sottodistinta in "IdPaese" e "IdCodice"</li> <li>- "Codice Fiscale"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Partita IVA: valorizzazione obbligatoria.</b> Nel campo "IdPaese" va inserito il codice del Paese che ha assegnato l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore, mentre nel campo "IdCodice" deve essere riportato il numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore</li> <li>• <b>Codice fiscale: valorizzazione facoltativa</b></li> </ul>	
<p>"Altri Dati Identificativi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denominazione (per persone non fisiche)</li> <li>- Nome</li> <li>- Cognome</li> <li>- Sede (a sua volta sottodistinto in vari campi di elementi informativi)</li> <li>- Stabile</li> <li>- Organizzazione (a sua volta sottodistinto in vari campi di elementi informativi)</li> <li>- Rappresentante Fiscale (a sua volta sottodistinto in vari campi di elementi informativi)</li> </ul>	<p><u>Cessionario/committente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Denominazione, oppure Nome e Cognome:</b> valorizzazione obbligatoria</li> <li>• <b>Sede:</b> valorizzazione facoltativa</li> </ul> <p><u>Cedente/prestatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Denominazione, oppure Nome e Cognome:</b> valorizzazione obbligatoria</li> <li>• <b>Sede:</b> valorizzazione facoltativa.</li> </ul> <p>La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87/E del 5 luglio 2017, punto 5, ha chiarito che "qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa <b>"Dato assente"</b>".</p> <p>In ogni caso, come precisato nella citata risoluzione n. 87/2017, nella Comunicazione Dati fattura è opportuno indicare sempre le <b><u>informazioni anagrafiche dei contribuenti</u></b> (Denominazione, Nome e Cognome, Sede) <b><u>più aggiornate, che si hanno a disposizione nel momento in cui si trasmette la Comunicazione Dati Fatture</u></b>, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti sulle fatture.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>FATTURE SEMPLIFICATE EX ART. 21-BIS, D.P.R. N. 633/1972:</b> relativamente al blocco "Cedente/Prestatore", la valorizzazione dei campi "Identificativi fiscali del Cedente/prestatore" è alternativa a quella dei campi "Identificativi Fiscali". In ogni caso, pur optando per la compilazione del blocco "Altri Dati Identificativi", nel caso in cui non si valorizzi il blocco "Sede", rimane obbligatorio indicare la Denominazione, oppure Nome e Cognome;</li> <li>o <b>FATTURE COINTESTATE:</b> in caso di fatture cointestate, l'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B), mentre nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente privato, la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti cointestatari;</li> <li>o <b>ASSENZA DI DATI:</b> qualora non si disponga di tutti i dati informativi del cedente/fornitore (per esempio, la provincia della sede di una controparte</li> </ul>

		italiana), il chiarimento fornito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 87/2017 (facoltà di indicare la stringa "Dato assente"), "ha aperto alla possibilità di <b>valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco</b> . Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA" " (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017)																
<p>"Dati Fattura":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- "Tipo Documento"</li><li>- "Data"</li><li>- Numero"</li><li>- "Data registrazione"</li><li>- "Imponibile Importo"</li><li>- "Dati IVA":<ul style="list-style-type: none"><li>- "Imposta"</li><li>- "Aliquota"</li><li>- "Natura"</li></ul></li></ul>	<p><b>Tutti i campi</b> di questo blocco sono a <i>valorizzazione obbligatoria</i>.</p> <p>Quanto al dettaglio del contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo Documento:</b> tipologia della forma in cui è emesso il documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata, fattura per acquisto intracomunitario di beni o di servizi).</li></ul> <p>Ad ogni tipologia di documento è associato un codice:</p> <table><tr><th>Tipo documento</th><th>Codice</th></tr><tr><td>Fattura</td><td><b>TD01</b></td></tr><tr><td>Nota di credito</td><td><b>TD04</b></td></tr><tr><td>Nota di debito</td><td><b>TD05</b></td></tr><tr><td>Fattura semplificata</td><td><b>TD07</b></td></tr><tr><td>Nota di credito semplificata</td><td><b>TD08</b></td></tr><tr><td>Fattura per acquisto intracomunitario di beni</td><td><b>TD10</b></td></tr><tr><td>Fattura per acquisto intracomunitario di servizi</td><td><b>TD11</b></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Data:</b> data del documento;</li><li>• <b>Numero:</b> numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento (deve trattarsi esattamente del numero presente sulla fattura, nota di credito, ecc., che è stata ricevuta);</li></ul>	Tipo documento	Codice	Fattura	<b>TD01</b>	Nota di credito	<b>TD04</b>	Nota di debito	<b>TD05</b>	Fattura semplificata	<b>TD07</b>	Nota di credito semplificata	<b>TD08</b>	Fattura per acquisto intracomunitario di beni	<b>TD10</b>	Fattura per acquisto intracomunitario di servizi	<b>TD11</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>FATTURE SEMPLIFICATE EX ART. 21-BIS, D.P.R. N. 633/1972:</b> il blocco "Imponibile Importo" deve riportare l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta; inoltre, i campi "Imposta" e "Aliquota" sono alternativi;</li><li>○ <b>NUMERO DEL DOCUMENTO:</b> se il numero riportato sul documento che si è ricevuto, non è disponibile – non trattandosi di un dato obbligatoriamente da annotare nel registro IVA degli acquisti – il blocco "Numero" deve essere valorizzato con il valore "0";</li><li>○ <b>IMPONIBILE A ZERO:</b> E' possibile valorizzare con il valore "0" il campo "Imponibile" (vedi FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017);</li><li>○ <b>FATTURE RICEVUTE, SOGGETTE AL REGIME DELL'INVERSIONE CONTABILE/REVERSE CHARGE:</b></li></ul>
Tipo documento	Codice																	
Fattura	<b>TD01</b>																	
Nota di credito	<b>TD04</b>																	
Nota di debito	<b>TD05</b>																	
Fattura semplificata	<b>TD07</b>																	
Nota di credito semplificata	<b>TD08</b>																	
Fattura per acquisto intracomunitario di beni	<b>TD10</b>																	
Fattura per acquisto intracomunitario di servizi	<b>TD11</b>																	

- **Data registrazione:** data nella quale il documento ricevuto è stato registrato dal cessionario/committente;
- **Imponibile Importo:** ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi (ossia: la base imponibile IVA, ovvero l'importo per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura);
- **Imposta:** ammontare dell'imposta;
- **Aliquota:** aliquota IVA applicata;
- **Natura:** esprime la "natura delle operazioni, ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura". Dunque, tale campo viene compilato nei casi in cui in fattura non è stata applicata l'IVA, ma, in luogo della stessa, è stata inserita una specifica annotazione, con la conseguenza che, quando viene valorizzato il campo "Natura", non può essere valorizzato il campo "Imposta" e viceversa.  
L'unica eccezione a tale regola è rappresentata dagli acquisti in inversione contabile/reverse charge, per i quali occorre compilare entrambi i campi.

I codici ammessi nel campo "Natura" sono i seguenti:

Natura	Codice
<b>Escluse ex art. 15</b>	<b>N1</b>
<b>Non soggette</b> (Operazioni non soggette ad IVA, solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, come nel caso di prestazioni di servizi extra-UE, oppure per espressa disposizione di legge)	<b>N2</b>
<b>Non imponibili</b> (Ad esempio, cessioni all'esportazione, ovvero cessioni di beni intra-UE)	<b>N3</b>
<b>Esenti</b>	<b>N4</b>
<b>Regime del margine / IVA non esposta in fattura</b> (Operazioni per le quali in fattura non vi è la separata indicazione dell'imposta, in base al regime speciale dei beni usati ex D.L. n. 41/1995, come ad esempio nel caso di cessione di un'autovettura usata, al regime speciale dell'editoria, ovvero a quello	<b>N5</b>

nel caso di fatture ricevute, che riportano l'annotazione "inversione contabile/reverse charge" (ossia, provenienti da soggetti UE), vanno obbligatoriamente compilati sia i campi "Imposta" e "Aliquota", sia il campo "Natura", con la codifica "N6",

- **AUTOFATTURE PER ACQUISTI INTERNI E/O DA SOGGETTI ESTERI:** le autofatture vanno indicate solo nel file DTR (fatture ricevute) e non nel file DTE (fatture emesse), trattandosi propriamente di acquisti;
- **AUTOFATTURE PER ACQUISTI DI SERVIZI EXTRA-UE:** anche nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-EU, vanno obbligatoriamente compilati sia i campi "Imposta" e "Aliquota", sia il campo "Natura", con la codifica "N6" (vedi FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017).  
Il chiarimento è ovviamente da intendersi esteso agli acquisti di beni soggetti ad IVA in Italia ex art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972;
- **BOLLETTE DOGANALI:** in considerazione del fatto che l'Agenzia ha precisato che, con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi, il

	delle agenzie di viaggio e turismo (ex articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972)		contribuente ha la possibilità:
	<b>Inversione contabile/Reverse charge</b> (Operazioni per le quali si rende applicabile il regime dell'inversione contabile/reverse charge, sia <b>interno</b> , ex art. 17, co. 6 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972 o art. 74, D.P.R. n. 633/1972, sia <b>esterno</b> , per le fatture emesse nei confronti di soggetti UE non residenti)	<b>N6</b>	o in via generale, di <u><b>indicare i dati dell'Ufficio doganale</b></u> presso il quale è stata emessa la bolletta, nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente (cfr. Circ. Ag. Entrate n. 1/2017);
	<b>IVA assolta in altro Stato UE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vendite a distanza ex art. 40, co. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993,</li><li>- Prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g), art. 74-sexies D.P.R. 633/1972</li></ul>	<b>N7</b>	o <u><b>solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017, di compilare il campo "IdPaese" con la stringa "OO" il campo "IdCodice" con una sequenza di undici "9".</b></u> L'Agenzia delle Entrate ha concesso ciò, seppur limitatamente all'anno 2017, al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili non ancora idonei alla predisposizione del nuovo adempimento e comunque "nelle more di un loro rapido adattamento" (Cfr. Ris. Ag. Entrate n. 87/2017).
	<p>Al fini dell'indicazione dei documenti nello "spesometro infrannuale", ancorché le Specifiche tecniche, ed i relativi files XML, riportino codici "Natura" attinenti a operazioni escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, si ritiene che occorra seguire un <u><b>criterio coerente con quello adottato per la registrazione dei documenti stessi nei registri IVA e/o contabili.</b></u></p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- qualora i documenti ricevuti per operazioni fuori campo IVA (fatture e/o note di credito) <u>siano stati annotati nei registri IVA</u> (per mera comodità del contribuente, non essendo ovviamente ciò obbligatorio in base alla normativa), allora i dati afferenti a tali documenti <b>dovranno corrispondentemente essere esposti anche nella Comunicazione Dati Fatture;</b></li><li>- al contrario, qualora i documenti ricevuti per operazioni fuori campo IVA (fatture e/o note di credito) <u>non siano stati annotati nei registri IVA</u>, bensì solamente nei registri contabili, <b>non occorrerà riportare i dati relativi agli stessi nella Comunicazione Dati Fatture.</b></li></ul>		
	<p>Peraltro, nella Ris. n. 87/2017, viene specificato che, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere <u>valorizzato liberamente.</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o <b>ESIGIBILITÀ IVA:</b> il blocco informativo opzionale "Esigibilità" è analogo a quello previsto nel formato</li></ul>		



		<p>fatturaPA e può essere usato per rappresentare le operazioni in split payment (valore "S"), ovvero per rappresentare operazioni per le quali l'esigibilità dell'IVA è contestuale al momento del pagamento (ad esempio, nel regime dell'IVA per cassa e per operazioni di commercio di prodotti farmaceutici). In tutti gli altri casi, nei quali tale elemento non è valorizzato o è valorizzato con "I", l'esigibilità si intende immediata (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>FATTURE PER CONTEMPORANEO ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI E DI SERVIZI:</b> nel caso in cui il documento fattura, proveniente dal fornitore UE, presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi acquisite, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa;</li> <li>○ <b>NOTE DI CREDITO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI:</b> in relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si deve valorizzare l'elemento con il valore "TD04";</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>NOTE DI CREDITO DI SOLA IVA:</b> qualora il contribuente abbia ricevuto una nota di variazione "di sola IVA", e non riuscisse a recuperare il valore dell'aliquota corretta che ha determinato la variazione, poiché se si indica per l'aliquota il valore zero in corrispondenza di un'imposta diversa da zero, per evitare lo scarto del file, il campo "<b>Aliquota</b>" può essere valorizzato con "<b>99</b>" (cfr. FAQ Agenzia Entrate del 15/09/2017)</li> </ul>
--	--	---

## 5) MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica tramite un **file in formato XML** che:

- ❖ può contenere **i dati di una o più fatture**, anche relative a più committenti/fornitori;
- ❖ deve essere **obbligatoriamente firmato**. A tal fine è possibile utilizzare:
  - un certificato di firma elettronica qualificata (firma digitale)
  - la firma "Entrate"
  - il sigillo elettronico dell'Agenzia Entrate (i file sigillati sono accettati solo se trasmessi attraverso l'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi").
- ❖ può essere **trasmesso con una delle seguenti modalità**:
  - web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
  - SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
  - FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo;
  - WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.

Si segnala che dalle **FAQ pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia il 15/09/2017**, alla *Sezione Info e assistenza on line*, emergono importanti precisazioni anche in merito ad aspetti tecnici, da tenere in considerazione ai fini della generazione e trasmissione dei files della comunicazione Dati Fatture.

Si ricorda che per accedere alle risposte fornite, il link da cliccare è:

**[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=Fat tElettr,retur=1,Case=Obj\(2877\),t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?new,Kb=Fat tElettr,retur=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5})**

## 6) REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 4 del D.L. 193/2016, oltre a modificare l'art. 21 del D.L. 78/2010 (introducendo pertanto la nuova comunicazione infrannuale ora esaminata), ha altresì previsto una specifica disciplina sanzionatoria per la stessa, inserendo il comma 2-bis all'art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

A norma di tale nuova disposizione, in caso di omessa o errata (ossia, incompleta e/o infedele) comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, si applica:

- o la **sanzione di euro 2 per ciascuna fattura**, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre,
- o la **sanzione ridotta alla metà (quindi, di 1 euro) per ciascuna fattura**, con un massimo di euro 500, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, ossia se la trasmissione dei dati (inizialmente omessa), ovvero la loro trasmissione corretta (inizialmente errata) avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza.

Poiché al riguardo è espressamente escluso il cumulo «giuridico» ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, si applica automaticamente il cumulo «materiale», con la conseguente somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti, in luogo di una sanzione unica e ridotta.

Nella recente **Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017**, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che, avendo la nuova disciplina sanzionatoria natura amministrativa-tributaria e stante l'assenza di una esplicita deroga, alle violazioni inerenti alla comunicazione Dati fatture **risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

In particolare, come specificato dall'Agenzia nella medesima risoluzione, la regolarizzazione della violazione dell'omessa/errata comunicazione dei dati delle fatture avviene effettuando:

- **l'invio della comunicazione inizialmente omessa/errata;**
- **il pagamento della sanzione**, applicando ad essa le riduzioni previste dal citato art. 13 D.Lgs. 472/1997 (dalla lettera a-bis alla lettera b-quater), graduate a seconda del momento in cui interviene il versamento della sanzione.

Per esemplificazioni in merito all'importo ed alla graduazione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, si rinvia alle Tabelle allegate alla predetta Risoluzione n. 104/2017, nelle quali è illustrato un esempio di quantificazione delle sanzioni, sia nel caso in cui la regolarizzazione dell'adempimento avvenga entro i primi 15 giorni dalla scadenza (**Tabella A**), sia nel caso di regolarizzazione oltre i 15 giorni dalla scadenza (**Tabella B**).

Si riportano di seguito le risposte alle FAQ, pubblicate nei giorni scorsi sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

## **FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**(PUBBLICATE IL 15/09/2017 SUL SITO INTERNET DELL'AGENZIA, ALLA SEZIONE "INFO E ASSISTENZA ON LINE")**

***Dati fattura emesse da operatori residenti in comuni della Repubblica italiana che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR 633/72, non sono considerati territorio dello Stato (Livigno, Campione d'Italia); in fase di generazione del file viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come possiamo ovviare al problema non avendo la P.IVA ma solo il codice fiscale ?***

Nella generazione del file il sistema prevede l'inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini IVA con i seguenti elementi: "Codice identificativo della nazione" e "Codice identificativo fiscale", il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il numero di partita IVA.

Nel caso di operatori economici residenti in tali comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ed il "Codice identificativo fiscale" con il "codice fiscale del soggetto".

***Quali sono le differenze sia operative che come tipologia di figura tra: Esercente, Gestore e Produttore***

Gestore: soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante Vending machine ricavandone corrispettivi. È il soggetto che è obbligato per norma (art. 2 del d.Lgs. n. 127/15) a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Esercente: il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi al consumatore finale (attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972) e che, essendosi preventivamente dotato di "Registratore Telematico", ha esercitato l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127/15).

Produttore hw (hardware): fabbricante dei Registratori Telematici;

Produttore sw (software): fabbricante dei software gestionali per i distributori automatici e/o i dispositivi mobili mediante i quali trasmettere i dati dei corrispettivi delle vending machine.

***Trasmissione file corrispettivi da Distributore automatico: esito di scarto per errore "00210 - Matricola del dispositivo DA non valida o non appartenente al gestore"***

E' necessario verificare l'identificativo dispositivo (I.D.) del Sistema master della Vending machine (chiave univoca identificativa del Sistema master), costituita dall'unione della P.IVA del Gestore e dalla Matricola del Sistema master per un totale massimo di 30 caratteri.

Qualora il Sistema master non abbia insito nella sua memoria la matricola, quest'ultima può essere autonomamente determinata del gestore, purché sia univoca e lunga al massimo 19 caratteri (poiché gli altri 11 caratteri saranno quelli della P.IVA).

Una volta assegnato, l'identificativo univoco non potrà essere modificato e seguirà tutta la "vita" del sistema master (dal censimento alla dismissione).

L'identificativo dispositivo deve essere trasmesso ad ogni rilevazione dei corrispettivi mediante il Dispositivo mobile nel file xml da sigillare elettronicamente e trasmettere al Sistema AE.

L'identificativo univoco assegnato in fase di censimento del Sistema master deve essere identico a quello indicato nel file xml trasmesso dal Dispositivo mobile.

***Ho trasmesso un file contenente i dati di 130 fatture emesse. L'intero file è stato scartato per un errore presente nei dati di una sola delle fatture e ho dovuto trasmettere di nuovo tutto il file. Come posso limitare il rischio di dover trasmettere più volte tutti i dati delle fatture contenuti in un file scartato per errori presenti per esempio nei dati di un'unica fattura ?***

Qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e/o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (per esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente). I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso [zip], o si firma solo l'archivio), sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file, e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.

***Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale ?***

Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la Partita IVA, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

***Ho inviato un file compresso (zip) contenente più file Dati Fattura (o più file Comunicazioni Iva o più file di entrambe le tipologie); il file risulta accettato. Posso considerare acquisiti anche i file contenuti in quello compresso ?***

No, una volta che è stato acquisito un file compresso, ciascun file in esso contenuto viene controllato ed è oggetto di una notifica specifica. La notifica dei file contenuti nel file.zip può essere richiamata dalla sezione consultazione-monitoraggio flussi dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", attivando la ricerca tramite l'idfile assegnato allo zip.

***In riferimento alla circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, si chiede se per la comunicazione dei dati delle autofatture emesse per regolarizzazione e le autofatture emesse per acquisti di servizi extra UE occorre valorizzare il campo Imposta, nella sezione DTR, con la natura N6***

I dati relativi alle autofatture in caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari devono essere trasmessi - nella sezione DTR del file "dati fattura" - riportando l'Imposta e senza indicazione della natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto.

Nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-EU, i relativi dati devono essere riportati - sempre e solo nella sezione DTR - indicando l'Imposta e la natura N6.

***I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di esito negativo, si considerano trasmessi ?***

No. Se il cessionario "rifiuta" una fattura vuol dire che ha titolo a non registrarla nella propria contabilità, pertanto quella fattura non viene presa in considerazione dal Sdi (Sistema di Interscambio) quale "fonte" dei dati fattura né per il cedente né per il cessionario.

Le eventuali note di variazioni interne alla contabilità del cedente che non implicino la trasmissione di una nota di credito non devono essere oggetto di trasmissione.

***I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di decorrenza dei termini, si considerano trasmessi ?***

Sì. Se alla scadenza dei 15 giorni previsti dal processo il destinatario non ha inviato l'esito, la fattura si considera emessa e ricevuta, pertanto i relativi dati sono memorizzati e non è necessario trasmetterli (né da parte del cedente, né da parte del cessionario).

***Come posso rappresentare nel file dati fattura una nota di variazione "di sola IVA", nel caso non riuscissi a recuperare il valore dell'aliquota corretta che ha determinato la variazione ? Se indico per l'aliquota il valore zero in corrispondenza di un'imposta diversa da zero, il file viene scartato.***

In questo caso, per evitare lo scarto del file, l'elemento "aliquota" può essere valorizzato con "99".

***Come ci si deve comportare se non si dispone di tutti i dati obbligatori del blocco "AltriDatiIdentificativi" (per esempio, la provincia della sede di una controparte italiana) ?***

La risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, punto 5, ha chiarito che "[...]Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente"". Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco. Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA".

***Il blocco informativo <DatiFatturaHeader> risulta complessivamente facoltativo, gli elementi informativi che lo compongono sono pure singolarmente definiti come facoltativi. Esiste un qualche controllo che vincola la presenza di uno degli elementi alla presenza di un altro degli elementi che lo compongono ?***

No, il blocco è facoltativo come gli elementi che lo compongono. Pertanto il blocco può non essere valorizzato, così come può essere valorizzato con la rappresentazione di un solo uno dei due elementi informativi disponibili.

***E' possibile valorizzare con il valore "0" l'elemento <Imponibile> ?***

Sì.

***Come deve essere valorizzato l'elemento <EsigibilitàIva> ?***

Il blocco informativo opzionale <Esigibilità> è analogo a quello previsto nel formato fatturaPA e può essere usato per rappresentare le operazioni in split payment (valore "S"), ovvero per rappresentare operazioni per le quali l'esigibilità dell'IVA è contestuale al momento del pagamento (p.e. regime dell'IVA per cassa ed operazioni di commercio di prodotti farmaceutici). In tutti gli altri casi (elemento non valorizzato o valorizzato con "I") l'esigibilità si intende immediata.

Se l'elemento "Esigibilità" è valorizzato con il valore "S" (Scissione dei pagamenti), la natura dell'operazione non può essere pari a "N6 - inversione contabile".

***Il flusso dei dati fattura di un periodo (esempio: 01/01/2017 – 30/06/2017) può essere ordinato secondo il criterio più comodo (esempio: fatture emesse per "data documento" e per le fatture ricevute per "data registrazione", per Cliente / Fornitore, ecc..) ??***

Sì.

***Controllo su Numero documento – Le specifiche tecniche, con riferimento al numero delle fatture, suggeriscono di valorizzare l'elemento <Numero> (numero della fattura) riportando solo lettere e numeri. Tale suggerimento è vincolante ??***

No, il suggerimento non è vincolante ma finalizzato all'intercettazione di duplicati nei dati fattura inviati da o per conto del medesimo contribuente.

***Nel caso di "rettifica della rettifica", quali valori devono essere indicati nel tag <IdFile> e nel tag <Posizione> ?***

Le regole della rettifica prevedono che siano sempre indicati i riferimenti del file originario (quello con cui la prima volta sono stati trasmessi i dati), anche in caso di rettifiche successive.

***Nel caso, dopo aver fatto una Rettifica, fosse necessario procedere ad un Annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica ?***

L'annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi originariamente.

***I dati delle fatture devono essere inviati "per competenza" (data di emissione per le fatture emesse, data di registrazione per le fatture di acquisto) ? E' possibile inviare i dati fatture di un certo periodo insieme (nello stesso file) ai dati fatture di un altro differente periodo ?***

Assunto un comportamento coerente con le norme che definiscono l'adempimento, è possibile inviare con uno stesso file dati di fatture riferite a periodi diversi. Per quelle con data di emissione (se emesse) o di registrazione (se ricevute) non compatibile con il periodo (trimestre/semestre o altro periodo previsto) di competenza, viene prodotto uno specifico avviso nella notifica, che non comporta lo scarto del file.

***Ho inviato un file (ad esempio dati fatture emesse), per il quale non sono presenti effettivamente tutte le fatture del periodo. Voglio inviare le fatture che non avevo inviato, come mi comporto: reinvio il file completo di tutto, ovvero delle fatture già inviate, più quelle inserite successivamente, o invio un file con le sole fatture inserite successivamente ?***

Nel caso specifico, conviene inviare altri documenti XML che contengano esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi. Se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in documenti XML differenti (diverso valore dell'hash), vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Il controllo sui dati duplicati viene effettuato in un momento successivo, prima dell'esposizione delle informazioni agli utenti.

***Come è possibile controllare il file con i dati delle fatture prima di trasmetterlo ?***

E' disponibile la funzionalità di controllo del file Dati Fattura nell'ambito dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

### ***C'è un limite massimo per la dimensione del file zip ?***

Le dimensioni massime (150 megabytes per il canale FTP e 5 megabytes per gli altri canali) sono indicate nel documento "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017".

Il documento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi).

### ***Possono essere trasmessi più file con un unico invio ?***

Nel caso di trasmissione attraverso il canale FTP, in uno stesso supporto possono essere compresi più file p7m ma non file compressi (come indicato nell'allegato "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017").

Se si utilizzano altri canali di trasmissione, invece, è possibile trasmettere archivi compressi (file .zip) contenenti più file XML con i dati delle fatture o con i dati IVA. In questo caso, è possibile firmare i singoli file XML o anche solo il file zip.

### ***Quali sono le modalità di sottoscrizione dei file XML con i dati delle fatture e i dati IVA ?***

I file XML contenenti i dati delle fatture o i dati IVA devono essere sempre firmati. E' possibile utilizzare:

- un certificato di firma elettronica qualificata (firma digitale)
- la firma "Entrate"
- il sigillo elettronico dell'Agenzia Entrate (i file sigillati sono accettati solo se trasmessi attraverso l'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi").

### ***Come si possono trasmettere file particolarmente voluminosi ? E come è possibile consultare gli esiti ?***

Le modalità di trasmissione sono descritte nel documento "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017".

Il documento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi).

### ***E' possibile inviare in un unico file i dati di fatture (emesse o ricevute) e i dati rettificativi di informazioni già inviate, relative ad altre fatture ?***

No, non è possibile trasmettere nello stesso flusso fatture nuove insieme alle rettifiche di precedenti fatture inviate.

### ***Nel caso di invio di un file con dati di più fatture, qualora il file sia scartato per errori relativi ai dati di una delle fatture, devo inviare i dati corretti di quella sola fattura o trasmettere nuovamente l'intero file ?***

Lo scarto è relativo all'intero file, quindi il file, corretti gli errori segnalati nella notifica, deve essere firmato nuovamente e ri-trasmesso.

### ***Cosa indica l'esito ES02 - "File validato con segnalazioni" ?***

L'esito ES02 - "File validato con segnalazioni" è riservato ai file che contengono dati potenzialmente incoerenti (per esempio, la data di una fattura emessa o la data di registrazione di una fattura ricevuta non compatibili con il periodo di trasmissione). La segnalazione è solo un warning e non comporta lo scarto del file. L'elenco delle segnalazioni che non comportano scarto è riportato nel file "Elenco Controlli XML dati", pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e



Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi).

***E' possibile avere un elenco dei codici di errore restituiti dai controlli del file con i dati delle fatture ?***

L'elenco completo dei codici di errore è contenuto nel documento "Elenco Controlli XML dati". Il documento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi).

***In caso di scarto di un file contenente dati di più fatture, come è possibile individuare gli errori ?***

In caso di scarto di un file, la notifica di esito conterrà la lista degli errori rilevati. Per ciascun errore saranno riportati il codice e la descrizione, comprensiva della posizione all'interno del file.

***Mi sono accorto di aver inviato importi negativi come <Venduto>, ma non capisco come sia possibile***

Il valore negativo del venduto non è una casistica realistica e costituisce indubbiamente una rilevante anomalia che potrebbe scaturire da errori di rilevazione del software. Conseguentemente, si suggerisce di contattare il produttore software per risolvere tempestivamente tale criticità.

***Come ottenere le coordinate di geolocalizzazione di un distributore automatico ?***

I dati della geolocalizzazione si possono ricavare, con semplicità, utilizzando qualsiasi applicazione o programma di navigazione internet (in via meramente esemplificativa, in quanto tra i più diffusi, Google Maps) ed inserendo/selezionando l'indirizzo desiderato, verranno indicate anche le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) del luogo prescelto.

***Come aggiornare i dati della geolocalizzazione di un dispositivo già censito da ubicare in altra postazione.***

E' possibile aggiornare i dati della geolocalizzazione del sistema master sia mediante l'apposita sezione del sito web dell'Agenzia delle entrate [Funzione "Ricerca Dispositivo": pagina di [dettaglio del dispositivo trovato](#) (portale "Fatture & Corrispettivi")] che tramite il proprio gestionale (qualora il gestore ne sia dotato).

***Nel censimento del DA in caso di inserimento errato della matricola del Sistema Master il QR code generato potrà essere modificato ?***

Una volta attribuita, la matricola del Sistema master è immutabile fino alla dismissione dello stesso.

Solo dopo la dismissione si potrà ripetere l'operazione di censimento andando ad indicare la matricola esatta.

***Quale tipologia di distributori automatici devono essere censiti ?***

Tutte le vending machine (sia con porta di comunicazione che prive della porta) devono essere censite, ma con tempi diversi:

1. Quelle dotate di porta di comunicazione dal 30 luglio 2016;
2. Quelle prive della porta di comunicazione dal 1° settembre 2017.

Sono escluse dal censimento le VM (secondo quanto indicato nella risoluzione 116/E del 21 dicembre 2016) nel caso in cui si tratti di:

- un apparecchio che non rientra nella definizione «generale» di «distributore automatico» (si pensi, ad esempio, ai distributori meccanici, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica);
- un apparecchio che, pur rientrando nella definizione tecnica «generale» di «distributore automatico», non eroga beni o servizi ma rilascia solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
- le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) nonché le attività riconducibili al medesimo alveo (ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass); infatti, tali apparecchiature non sono distributori automatici né di beni né di servizi, bensì "biglietterie automatizzate" che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta);
- le biglietterie per la sosta regolamentata (parcheggi nelle c.d. "strisce blu");
- i distributori automatici mediante i quali vengono effettuate operazioni ricadenti nell'alveo del regime IVA cd. «monofase» (art. 74 del DPR 633 del 1972, tra cui le cessioni di tabacchi ed altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato; ricariche telefoniche; biglietti delle lotterie istantanee).

***Ci sono delle scadenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi o un calendario con delle date da rispettare ?***

Per quanto concerne i Gestori delle Vending machine:

1. Con porta di comunicazione: inizio del censimento dal 30 luglio 2016; obbligo di trasmissione dal 1° aprile 2017 (rif. Provvedimento 30 giugno 2016);
2. Senza porta di comunicazione: inizio del censimento dal 1° settembre 2016; obbligo di trasmissione dal 1° gennaio 2018 (rif. Prov. 30 marzo 2017).

La trasmissione dei dati giornalieri può avvenire con frequenza variabile, ma non più tardi del trentesimo giorno successivo alla precedente rilevazione. A partire dalle trasmissioni successive al 30 giugno 2017, il termine ultimo passa da 30 a 60 giorni.

Per quanto concerne i Registratori telematici:

L'opzione per memorizzazione e la trasmissione dei dati va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati (quindi, se si opta il 20 ottobre 2017, il 1° gennaio 2017 si dovrà iniziare a trasmettere i dati). Invece, per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

La trasmissione dei dati avviene al momento di ciascuna chiusura giornaliera; è, altresì, ammessa (al fine di venire incontro ad eventuali malfunzionamenti del RT o della rete) una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni.

***Il codice fiscale presente nel nome file deve essere legato al codice fiscale del contribuente al quale si riferisce la comunicazione ovvero a quello di chi appone la firma elettronica ?***

NO, può essere un codice fiscale di altro soggetto.

***Posso modificare il nome file attribuito automaticamente dalla funzione "Sigilla" ?***

Il nome del file che risulta dopo l'applicazione del sigillo può essere modificato, in fase di salvataggio (p.esempio: "Salva con nome") o anche in un momento successivo sul proprio file system (p.esempio: funzione "Rinomina"). Si può modificare il progressivo (p.esempio: incrementando da 00001 ad altro valore), o anche sostituire l'identificativo fiscale del soggetto che si è autenticato. Per poterlo trasmettere il nome deve rispettare la struttura descritta nell'allegato "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017".

***Ho sigillato un file contenente la comunicazione trimestrale dell'IVA e il sistema ha rinominato il file, perché ?***

La funzione "Sigilla" rinomina automaticamente il file. Il nome apposto risponde alle regole di nomenclatura descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati" al "Provvedimento prot. 58793 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017". In particolare, come identificativo del soggetto trasmittente utilizza il codice fiscale dell'utente che si è autenticato in "Fatture e Corrispettivi", e, come progressivo, il valore "00001".

***Trasmissione file Comunicazioni IVA: l'intermediario che accede all'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" seleziona l'utenza di lavoro corrispondente al soggetto per il quale deve operare. Quale utenza di lavoro deve scegliere per trasmettere un file .zip che contiene file comunicazione riferiti a diversi soggetti ?***

L'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPR 633/72 può trasmettere un file .zip contenente le comunicazioni IVA di più soggetti a partire dalla selezione di una qualunque utenza di lavoro. Per monitorare gli invii, invece, dovrà necessariamente utilizzare le singole utenze di lavoro dei soggetti a cui si riferiscono i dati delle comunicazioni IVA trasmesse.

***Trasmissione file Comunicazioni IVA: è necessario avere una delega specifica all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate per trasmettere la comunicazione IVA per conto di un altro soggetto, o è sufficiente la qualifica di intermediario ?***

Per la trasmissione della comunicazione IVA per conto di un altro soggetto, non è necessaria una delega esplicita, ma è sufficiente essere un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPR 633/72.

***Obbligo trasmissione Dati fattura. Una volta esercitata l'opzione per la trasmissione dei Dati fattura, è obbligatorio trasmetterli ?***

Sì. La validità dell'opzione è di 5 anni.

La trasmissione dei dati fattura è comunque obbligatoria, indipendentemente dall'opzione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 193/2016.

***Devo accedere ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel; nella pagina di login dell'applicazione cosa devo inserire ?***

Per gli utenti Entratel al posto del Codice fiscale va inserito il Codice utente e quindi la solita Password e Codice PIN che vengono utilizzati per entrare nell'area riservata di Entratel.

Per approfondimenti consultare comunque la pagina informativa "Accedere con le credenziali".

***Come posso inviare i dati dei corrispettivi se la vending machine non dispone di porta di comunicazione ?***

Con "Provvedimento n. 61936 Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017" sono state definite le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016 tra i quali rientrano quelli che non dispongono di una porta di comunicazione, attiva o attivabile.

In fase di censimento del distributore automatico il Gestore, utilizzando i servizi forniti nel sito web dell'Agenzia delle entrate, tra i dati da fornire dovrà specificare l'assenza della porta di comunicazione.

Per questa tipologia di VM, a partire dal 1° gennaio 2018, l'acquisizione dei dati dal sistema Master avverrà manualmente. E' responsabilità del gestore o dell'Addetto al rifornimento imputare - mediante apposito software reperibile sul libero mercato - i dati rilevati manualmente dalla Vending machine sul Dispositivo mobile.

***Sono un gestore di distributori automatici dotati di porta di comunicazione la cui attivazione non richiede la sostituzione del sistema master ma soltanto l'aggiunta di un nuovo componente hardware. I miei distributori rientrano tra quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016 ?***

Se l'attivazione della porta di comunicazione richiede l'aggiunta o la sostituzione di un componente hardware anche diverso dal sistema master, il distributore non rientra tra quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016. Tuttavia è facoltà del gestore, qualora lo ritenesse opportuno in base a valutazioni di altra natura, attuare le modifiche hardware che rendano il distributore idoneo alla trasmissione in base al provvedimento del 30 giugno 2016 e adeguarsi ai relativi adempimenti.

***Sono intermediario e accedo alla PIVA di un mio cliente ma non vedo l'area Fatturazione e l'area Consultazione.***

Gli utenti Intermediari che intendano accedere al portale, per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione e di Consultazione, come delegati di altri soggetti titolari di Partita IVA dovranno scegliere l'utenza di lavoro "Delega diretta" e non "Intermediario". La delega può essere formalizzata dal 16 gennaio 2017 mediante le funzionalità di delega dei servizi telematici messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; il titolare della Partita IVA entra nella propria Area riservata - "La mia scrivania" e nella sezione "Proposte" procede a delegare alla funzionalità specifica il terzo.

***Sono un soggetto che gestisce uno o più apparecchi self che erogano prodotti/servizi; dove trovo le informazioni per conoscere se tali apparecchi rientrano nella definizione di "distributore automatico" e quindi con l'obbligo di trasmettere i dati del venduto (corrispettivi) a partire dal 1° aprile 2017 ?***

Con la "Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016" l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (a partire dal 1° aprile 2017) riguarda tutti i soggetti che gestiscono "distributori automatici" che hanno le specifiche caratteristiche definite nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 (consultabile e acquisibile, con tutti gli allegati tecnici, sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

Il termine per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è differito al 1° gennaio 2018 per i "distributori automatici" (cd. "vending machine") che presentano caratteristiche tecniche differenti da quelle descritte nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016.

***Per la memorizzazione e trasmissione del file dati dei corrispettivi da distributore automatico la Risoluzione 116/e del 2016 indica la presenza di una "porta di comunicazione attiva o attivabile con intervento software"; cosa si intende ?***

Per "porta di comunicazione già attiva, ovvero attivabile con un intervento software" si intende la disponibilità dell'hardware necessario a connettere il dispositivo fisico presente nel distributore con un dispositivo esterno per il trasferimento dei dati. Per fare qualche esempio la porta di comunicazione può essere una porta USB fisicamente collegata alla unità di elaborazione ovvero un trasmettitore wireless (per esempio bluetooth) che sia in grado di trasmettere all'esterno i dati memorizzati all'interno del dispositivo.

***Come gestore di un apparecchio "distributore automatico" ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi quali caratteristiche hardware sono necessarie ?***

La "Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 116/E del 21 dicembre 2016" chiarisce che le apparecchiature disciplinate dal provvedimento del 30 giugno 2016 (con obbligo di trasmissione a partire dal 1° aprile 2017) si differenziano da tutte le altre per la presenza di una "porta di comunicazione attiva ovvero attivabile con un intervento software" che consente di acquisire i

dati del venduto (secondo le specifiche contenute nel tracciato XML allegato al provvedimento) mediante un dispositivo mobile.

Se nell'apparecchiatura la "porta di comunicazione" è assente ovvero per attivarla occorre sostituire il sistema elettronico (master), la stessa non rientra nella definizione fornita dal provvedimento del 30 giugno 2016 ed il soggetto che la gestisce dovrà attendere il nuovo provvedimento, di prossima emanazione, che disciplinerà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione.

Con "Provvedimento n. 61936 Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017" sono state definite le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016 tra i quali rientrano quelli che non dispongono di una porta di comunicazione, attiva o attivabile.

***Sono un Intermediario qualificato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 322/98, censito in ENTRATEL e devo inviare fatture elettroniche per i miei clienti verso Pubbliche Amministrazioni attraverso il sistema di interscambio; in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 127/2015 è cambiato qualcosa nelle modalità di trasmissione ?***

No, le fatture elettroniche verso la PA possono sempre essere inviate al SDI che si occuperà del successivo inoltro nelle seguenti diverse modalità:

- come allegati a messaggi di posta elettronica certificata;
- attraverso la cooperazione applicativa (web services);
- mediante un trasferimento di file secondo il protocollo FTP;
- caricando il file nell'area autenticata del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dei contribuenti ("Fatture e Corrispettivi") potrà trasmettere solo le fatture da lei emesse oppure quelle dei soggetti passivi che l'abbiano delegata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che intenda delegarla ad utilizzare per suo conto i servizi gratuiti (di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche) disponibili in "Fatture e Corrispettivi", deve autenticarsi nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, accedere nella sezione "Proposte" ed indicare il suo identificativo fiscale per la linea "Fatturazione elettronica".

***Perché sul sito FatturaPA non è più disponibile la funzione di generazione di un file "fattura" ?***

La funzione componeva il servizio di simulazione, messo a disposizione degli utenti perché potessero familiarizzare con il processo di fatturazione elettronica verso le PA (FEPA). La disponibilità della funzionalità gratuita, ai sensi del d.lgs. 127/2015, sul sito dell'Agenzia delle Entrate e la relativa maturità del processo FEPA, ha reso ridondante la presenza della funzione stessa che è stata sostituita da un riferimento ai servizi "Fatture e Corrispettivi". La nuova funzionalità, migliorata nell'usabilità e nella grafica, permette la generazione di fatture elettroniche destinate sia a PA che a propri clienti privati.

***Nella funzione di generazione che trovo nell'interfaccia "Fatture e Corrispettivi" la Partita IVA del cedente/prestatore (scheda "I miei dati") è preimpostata e non editabile; come posso generare fatture per conto di terzi ?***

Per utilizzare il servizio gratuito per conto di un altro soggetto è necessario essere delegati preventivamente dal soggetto stesso. Un soggetto può delegare un terzo, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (sezione "la mia scrivania", cliccando sul link "Proposte"), indicando il Codice Fiscale del soggetto delegato e selezionando la linea "Fatturazione elettronica".

***Come è possibile ottenere il Codice Destinatario a 7 caratteri per le fatture elettroniche destinate a privati, secondo quanto previsto dalla normativa a partire dal 1 Gennaio 2017 ?***

Il Codice Destinatario a 7 caratteri, che può essere utilizzato solo per fatture elettroniche destinate ai soggetti privati, potrà essere reperito attraverso un nuovo servizio reso disponibile entro il 9 di Gennaio 2017 sul sito "[www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)", pagina "Strumenti - Gestire il canale". Il codice potrà essere richiesto solo dai quei soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture elettroniche. E' possibile richiedere più codici fino a un massimo di 100. Per i soggetti che invece intendano ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l'uso del codice destinatario standard '00000000' purché venga indicata la casella PEC di ricezione in fattura nel campo PecDestinatario. Vale la pena ricordare che per le fatture elettroniche destinate ad Amministrazioni pubbliche si continua a prevedere l'uso del codice univoco ufficio a 6 caratteri, purché sia censito su indice delle Pubbliche Amministrazioni ("[www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)").

***Ho terminato la verifica delle informazioni inserite nella fattura e mi trovo nella maschera di "Riepilogo"; cosa posso fare?***

Le possibili azioni sono:

- salvare la fattura nel formato previsto per la gestione tramite Sistema di Interscambio ("salva Xml");
- apporre sul file il "sigillo" elettronico fornito dall'applicazione ("Sigillo" - solo per Fattura Ordinaria e Fattura Semplificata) per garantirne l'integrità e l'immodificabilità;
- simulare il controllo che effettuerebbe il Sistema di Interscambio ("Controlla");
- trasmettere la fattura;
- visualizzare, salvare e stampare la fattura in versione pdf ("Visualizza pdf"), secondo il layout scelto tra i due disponibili nella funzionalità "Personalizza la tua fattura".

***Ho terminato l'inserimento delle informazioni e mi trovo nella maschera di "Verifica i tuoi dati"; cosa posso fare?***

Una volta compilati tutti i quadri di generazione della fattura, è possibile vedere la fattura nel suo complesso per verificare che non siano stati commessi errori.

Qualora si volessero modificare le informazioni inserite si può agevolmente tornare nell'apposita sezione ("I miei dati", "Cliente"; "Dati della fattura" etc.), cliccando sul link "Modifica".

***Nella personalizzazione della fattura è possibile caricare il logo del fornitore e il modello; ci sono vincoli o modelli già predefiniti?***

Sì, la funzione "Personalizza la tua fattura" permette all'utente di scegliere il layout della fattura in formato PDF/A-1 tra due modelli possibili mentre per il logo si può caricare una qualsiasi immagine che verrà ridimensionata automaticamente dal sistema.

***Devo allegare un documento al file fattura, ci sono limiti dimensionali?***

Sì, il file allegato non dovrà avere dimensioni superiori ai 2 Mb; in caso contrario il sistema prospetterà all'utente un messaggio di errore.

***Posso utilizzare una fattura per modificarne solo alcuni dati e generarne una nuova?***

Sì, se si tratta della fattura compilata durante l'ultima sessione ovvero se si importa un file xml compatibile (per esempio un file xml generato con la funzionalità e poi salvato sul proprio computer o sul proprio dispositivo mobile).

***Ho interrotto la compilazione di una fattura, posso recuperarla con i dati già inseriti?***

Sì, il sistema salva sempre i dati inseriti nell'ultima sessione di lavoro, anche se la generazione della fattura non è stata completata.

***Perché l'interfaccia mi segnala la presenza di errori?***

Le segnalazioni di errori riguardano il mancato rispetto dei formati (xml) previsti per la generazione di una fattura.

Questi errori non vincolano la generazione del file (né la visualizzazione in formato pdf) ma la loro presenza impedisce la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

***Come posso memorizzare in Rubrica i dati dei miei clienti?***

I dati del Cliente potranno essere inseriti manualmente nella maschera "Cliente" e memorizzati in rubrica. Possono essere salvati fino a 500 clienti. I dati memorizzati potranno essere utilizzati per le generazioni successive ovvero eliminati dalla rubrica se non più necessari.

***I dati del fornitore devono essere inseriti per ogni fattura da generare?***

No, al primo accesso per la generazione di una nuova fattura, i dati del fornitore presenti nei campi della sezione "I miei dati" sono quelli reperiti dall'Anagrafe tributaria. Tranne la partita IVA, tutti gli altri dati possono essere modificati e salvati. Dall'accesso successivo al primo salvataggio le informazioni visualizzate sul fornitore saranno quelle memorizzate al primo accesso o nella sessione più recente. È comunque sempre possibile ritornare sulla maschera "I miei dati" per modificare ed eventualmente memorizzare i nuovi dati.

***Come trovo informazioni sull'utilizzo della funzione di generazione della fattura?***

All'interno dell'applicazione è presente un wizard di compilazione che guida l'utente alla generazione di una fattura elettronica. È inoltre presente in ogni scheda dello stesso wizard un help contestuale (individuato dall'icona "i") per approfondimenti su argomenti specifici.

***Il servizio di conservazione delle fatture elettroniche PA è possibile anche per le fatture già emesse negli anni precedenti?***

Sì, purché siano fatture elettroniche rappresentate nel formato fatturaPA versione 1.1. Non vengono effettuati controlli relativi alla data di emissione.

***Per quanti anni vengono conservate le fatture attraverso il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate?***

Per 15 anni.

***Cosa devo fare per fruire della conservazione?***

Aderire all'accordo di servizio, nell'area web di fruizione dei servizi - sezione dedicata alla conservazione.

***I servizi "Fatture&Corrispettivi" possono essere usati indipendentemente l'uno dall'altro?***

Sì.

***Posso utilizzare il servizio gratuito di trasmissione, generazione, conservazione della fattura elettronica operando per conto terzi?***

L'utilizzo del servizio gratuito, dal 16 gennaio 2017, sarà delegabile a terzi mediante le funzionalità di delega dei servizi telematici. Un soggetto può delegare un terzo, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (sezione "La mia scrivania", cliccando sul link

"Proposte"), indicando il Codice Fiscale del soggetto delegato e selezionando la linea "Fatturazione elettronica".

***Quale è la normativa di riferimento che regola i servizi "Fatture&Corrispettivi"?***

Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

***Chi può usare il nuovo servizio?***

Il nuovo servizio Fatture&Corrispettivi può essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di Partita IVA e dai loro Incaricati.

***Posso interrompere la generazione della fattura e proseguire in un momento successivo?***

Sì. I dati della fattura in corso di generazione vengono salvati automaticamente ogni volta che si cambia pagina e sono mantenuti in memoria fino a quando non si comincia a generare la fattura successiva. Inoltre è possibile salvare un file xml con i dati della fattura parzialmente compilata e richiamarlo per proseguire la generazione.

***Ho generato una fattura attraverso la procedura gratuita di generazione ed il sistema non mi ha segnalato errori. Nonostante ciò mi è stata scartata dal SdI. Come mai?***

Tra i controlli che effettua il SdI ve ne sono alcuni che non possono essere applicati in fase di generazione. In particolare questi controlli riguardano:

- Nome file duplicato
- Fattura duplicata
- Data fattura successiva alla data di ricezione.

***Il sistema non calcola l'importo totale della fattura?***

In fase di generazione della fattura, l'importo totale deve essere digitato dall'utente. Il sistema calcola l'importo totale per suggerirlo a chi compila la fattura, ma l'utente non è vincolato a utilizzare il valore calcolato.

***In che formato devo inserire gli importi?***

Tutti gli importi, per essere accettati dal sistema, devono essere comprensivi di punto (per separare la parte intera dai decimali) e di almeno due cifre decimali. Non sono accettati il segno meno, la virgola e altri caratteri diversi dai numeri e dal punto.

In caso di digitazioni non corrette, l'anomalia viene riportata, con le eventuali altre segnalazioni, in fondo alla pagina.

***In fase di generazione della fattura posso modificare "I miei dati"?***

I dati di chi emette la fattura provengono dall'Anagrafe Tributaria, ma l'utente può modificarli, con l'eccezione del numero di partita IVA, al momento della generazione di una fattura. La modifica ha effetto solo sulla fattura in corso di generazione. Se, però, l'utente richiede il salvataggio dei dati (tramite il tasto "Salva i miei dati"), sarà applicata anche a tutte le fatture generate successivamente.

***Come scelgo l'utenza di lavoro?***

L'utente che vuole utilizzare il servizio per generare, trasmettere o conservare le fatture per proprio conto, deve selezionare l'utenza di lavoro corrispondente al suo codice fiscale. Se è stato incaricato o delegato a operare per conto di altri soggetti, selezionerà di volta in volta il codice fiscale o la partita IVA per il quale operare.



### ***Come viene effettuata la trasmissione?***

La trasmissione delle fatture elettroniche viene effettuata mediante il Sistema di interscambio, da subito per fattura PA, cioè quando il cliente è una Pubblica Amministrazione, dal 1 gennaio 2017 anche per le fatture destinate ai clienti privati.

### ***Perché devo sigillare la mia fattura?***

L'uso del sigillo apposto dal servizio dell'Agenzia è un'alternativa per chi non è dotato di firma digitale. Serve a garantire l'immodificabilità delle fatture elettroniche destinate a privati:

- se trasmesse tramite Sistema di Interscambio (dal 1 gennaio 2017),
- inviate al servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

### ***Cos'è il sigillo?***

Il sigillo è uno strumento che, tra l'altro, permette di rilevare se un documento informatico ha subito modifiche. E' definito dagli artt. 3 e 36 del Regolamento 2014/910/UE "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature). A differenza della firma elettronica, può essere apposto da una persona giuridica.

### ***Perché devo firmare digitalmente la mia fattura?***

L'obbligo di apporre alle fatture la firma digitale è previsto dalla normativa che regola la trasmissione delle fatture destinate alla Pubblica Amministrazione.

La firma digitale è anche uno dei requisiti (l'alternativa è il sigillo apposto dal sistema dell'Agenzia) per le fatture elettroniche inviate al servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

### ***Se un soggetto privato vuole ricevere fatture tramite SdI può scegliere se riceverle via PEC o attraverso altro canale. Se sceglie la PEC riceverà comunque il codice di 7 caratteri?***

Il privato si accredita presso il SdI soltanto se intende utilizzare un canale che necessita di accreditamento. La PEC non rientra tra questi. Pertanto chi intende ricevere fatture elettroniche via PEC non deve fare nulla verso SdI né riceverà da SdI alcun codice di 7 caratteri. Dovrà soltanto assicurarsi che il fornitore conosca il suo indirizzo che va inserito nel campo , mentre il campo <CodiceDestinatario> andrà riempito con il valore di default "0000000".